

VIII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 23 dicembre 2009 ha approvato la deliberazione legislativa di iniziativa della Giunta regionale concernente:

**“LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010
(ART. 11, L.R. 20 NOVEMBRE 2001, N. 25)”.**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento del Consiglio regionale.

Art. 1

(Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, per l'esercizio 2010 in termini di competenza e cassa, nell'importo di Euro 4.264.834.317,92 per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2010.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

Art. 2

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Relativamente all'anno finanziario 2010 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "Quadro A".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Evelina Pizzo)

IL VICE PRESIDENTE

(Carlo Lucherini)

Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO AULA

AD INTERIM

(Dott. Onoratio Orticello)